

## Deposito a Risparmio Foglio Informativo

### Sezione I: Informazioni sulla Banca

**Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa.**

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

[www.bancadonrizzo.it](http://www.bancadonrizzo.it) email [direzione@donrizzo.bcc.it](mailto:direzione@donrizzo.bcc.it)

### Sezione II Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro affinché vengano dalla stessa custodite.

È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni, carte di credito o debito.

I depositi a risparmio possono essere:

- in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore e che presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

#### LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.

I prelievi possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L'ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 103.291,38.

#### LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del libretto stesso che può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l'eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi.

Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.

L'ammontare del deposito deve risultare inferiore al valore di € 12.500,00.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 (art.49) e successive modifiche ed integrazioni **(D.L. n° 112 del**

**25/06/2008)** a decorrere dal 25 giugno 2008 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 12.500 euro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore. (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n° 290, S.O. n° 268 del 14 dicembre 2007 e *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n° 147, S.O. n° 152 del 25 giugno 2008).

*È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.*

## PRINCIPALI RISCHI

I principali rischi sono costituiti da:

- Il contratto di deposito a risparmio a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”: in sostanza, nel corso del rapporto, può determinarsi una variazione al rialzo dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario della banca rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
- utilizzo da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto; va osservata quindi attenzione nella custodia del libretto
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio, come sopra evidenziato, è prevista la copertura delle disponibilità risultanti dal deposito, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun depositante titolare di un deposito a risparmio nominativo, per effetto dell’adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

## Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

<b>Libretti di Deposito Liberi al portatore e nominativi</b>	Condizioni Standard
<b>Tassi avere</b>	
Giacenza media fino a € 20.000	0,02%
da € 20.000 a € 50.000	0,25%
oltre € 50.000	0,25%
<b>Spese e Commissioni</b>	
Apertura libretto	€ 6,00
Imposta di Bollo su Contratto (apertura libretto)	Legge vigente a carico del cliente in fase di apertura del contratto (attualmente pari ad euro 14,62).
Costo libretto di deposito al rinnovo	€ 6,00

# BANCA DONRIZZO

Spese per ogni singola operazione di versamento	gratuite
Spese per ogni singola operazione di prelievo	gratuite
Liquidazione semestrale (incluso invio movimenti)	€ 6,00
Invio documenti trasparenza e variazioni condizioni recupero spese postali	€ 1,00
Chiusura libretto	zero
<b>Giorni su versamenti Valuta/Disponibilità</b>	
Contanti	Stesso giorno
Assegni:	Val 0./ Disp.0
assegni bancari della stessa filiale	Val 0/ Disp.0
assegni bancari di altre filiali della banca	Val 0./ Disp. 0
assegni bancari di altri Istituti	Val 7./ Disp. 0
assegni circolari di Iccrea	Val 0/ Disp.0
assegni circolari di altri Istituti	Val 3./ Disp.0
assegni/vaglia postali e assegni debito vitalizio	Val.7/ Disp.0
<b>Altre condizioni</b>	
Capitalizzazione Averè Gli interessi maturati e capitalizzati semestralmente, con valuta data di regolamento, vengono annotati sul libretto all'atto della prima presentazione. La capitalizzazione coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di giugno e la fine di dicembre di ciascun anno.	Semestrale
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente	Legge vig.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' <b>anno civile</b> (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n.giorno}}{36.500}$
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' <b>anno civile</b> , per <b>anno bisestile</b> (366 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n.giorno}}{36.600}$
Valuta su prelievo contanti:	stesso giorno

## Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

- I versamenti ed i prelievi sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso lo sportello emittente. Ove la banca per i soli libretti nominativi, ritenga di accettare in versamento assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari, il relativo importo non è disponibile prima che la banca stessa ne abbia effettuato l'incasso;
- La banca si riserva di pagare a vista somme superiori al disponibile giornaliero indicato nel

contratto o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso, applicando le commissioni ivi indicate.

- Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Se il deposito non ha avuto movimentazione per oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a € 258,23 la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica.
- Nel caso di vincolo a scadenza determinata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza o entro i 15 giorni successivi dalla scadenza, il deposito viene remunerato al minor tasso indicato per questa ipotesi nel contratto o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso. Nel caso di vincolo a scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i quindici giorni successivi, il preavviso dato perde efficacia.
- Gli interessi maturati sui libretti vincolati possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione; trascorso detto periodo restano vincolati come il capitale.

Il deposito a risparmio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

#### Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

#### Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

#### Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

#### Invio della corrispondenza alla banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Invio della corrispondenza alla clientela

L'invio al cliente, titolare del libretto nominativo, di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei

confronti degli altri.

## Identificazione della clientela

All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

## Deposito di firme autorizzate e poteri di rappresentanza

Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc..

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

## Cointestazione del rapporto

Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

## Diritto di ritenzione

La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

## Compensazione

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il

Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto é intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

## Modifica delle condizioni contrattuali

La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

## Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono

essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) **Conciliazione**, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

*I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).*

### Tempi di chiusura del rapporto

Pari alla durata del vincolo, per depositi vincolati a scadenza determinata, o alla durata del termine di preavviso, per depositi vincolati a scadenza indeterminata.

### Vincoli

Il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante; il vincolo è annotato sul libretto dalla banca.

Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata o indeterminata con preavviso. Il periodo di vincolo, o il termine di preavviso, è annotato sul libretto dalla banca. Il preavviso è dato con presentazione del libretto ed è annotato sullo stesso dalla banca.

Nel caso di vincolo a scadenza determinata, se la somma non viene prelevata alla scadenza, o entro i 15 giorni successivi, il deposito viene remunerato al minor tasso indicato in contratto.

Nel caso di vincolo scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i 15 giorni successivi, il preavviso dato perde efficacia.

La banca può consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza, alle condizioni indicate nel contratto.

Gli interessi maturati sui libretti vincolati possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione, trascorsi detto periodo restano vincolati come il capitale.

### Foro competente

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

## **LEGENDA**

**Periodicità di capitalizzazione:** periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del conto.

**Spese gestione annuali:** importo delle spese calcolate dalla Banca relative all'utilizzo del conto.

**Tasso creditore:** percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente.

**Euribor:** Euro Interbank Offered Rate - Tasso interbancario della moneta unica Euro, determina il

costo pagato dalle Banche per lo scambio dei depositi in euro.

**Valuta sui prelevamenti:** indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

**Valuta sui versamenti:** indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.

**Giustificato motivo:** non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di "comprovabile effetto sul rapporto bancario" (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione